



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 dicembre 2006

LEGGE 13 DICEMBRE 2006 N.134

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

Art. 1

E' approvato l'adeguamento dello stanziamento sul cap. 260 "Imposta sulle merci importate" e sul cap. 1-3-2890 "Rimborsi dell'imposta sulle importazioni", del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, per l'importo di € 6.796.968,46 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza dei maggiori accertamenti dell'imposta medesima.

Art. 2

E' istituito, nel Conto Economico-Patrimoniale dell'esercizio finanziario 2005, il "Fondo utilizzo avanzo d'Amministrazione" di € 20.000.000,00 vincolato per opere di investimento.

Tale fondo è destinato, a partire dall'esercizio finanziario 2007 e con possibilità di ripartizione su più esercizi finanziari, alla realizzazione di opere di investimento da individuarsi nella Legge di approvazione del Bilancio Previsionale dello Stato per l'anno 2007 e Bilanci pluriennali 2007/2009.

Art. 3

Sono approvati, ai sensi dell'articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, il Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, quale risulta dall'articolo 55 della citata legge (Allegato "A") nonché i Rendiconti generali per lo stesso esercizio finanziario dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato "B"), dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato "C"), dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "D"), del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "E"), dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "F"), dell'Università degli Studi (Allegato "G"), dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte (Allegato "H") e dell'Autorità per l'Aviazione Civile (Allegato "I").

Art. 4

I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in Bilancio fino a quando il Congresso di Stato ne deliberi la cancellazione definitiva ai sensi dell'articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30.

Art. 5

A decorrere dall'esercizio finanziario in corso è autorizzata l'accensione, sul cap. 260 "Imposta sulle merci importate" e sul cap. 1-3-2890 "Rimborsi dell'imposta sulle importazioni", di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 1999/2004, riguardanti la riscossione e la restituzione della imposta sulle importazioni.

Art. 6

Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei Consigli di Amministrazione.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2006/1706 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta